



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**10° COMMISSIONE AFFARI SOCIALI**

**AS.506.**

***“DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE  
ANZIANE”***

**Osservazioni del Consiglio Nazionale del Notariato**

**Roma, 8 febbraio 2023**

Illustre Presidente,

Onorevoli Senatori,

il Consiglio Nazionale del Notariato esprime un particolare ringraziamento per l'opportunità di partecipare con la presente breve nota scritta ai lavori di questa Commissione nell'ambito dell'esame del Disegno di legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il Consiglio Nazionale del Notariato non può che condividere gli obiettivi che si intendono perseguire con il suddetto Disegno di legge, riconoscendo l'assoluta necessità, evidenziata nella Relazione di accompagnamento, di “definire nuovi criteri e interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell'evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro di integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente”.

Il Disegno di legge, tra l'altro, si pone in piena coerenza con i principi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18. In particolare, proprio nell'ottica dell'attuazione degli obiettivi indicati dalla citata Convenzione, a parere del Consiglio Nazionale del Notariato, assumono notevole rilevanza le previsioni contenute nel Disegno di legge di:

- azioni finalizzate a facilitare l'autonomia di vita degli anziani mediante, non solo la rimozione di ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, ma anche la promozione “di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare ... (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing intergenerazionale*), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi” (così l'art. 3, comma 2, lett. a, punto 6, del DDL);

- interventi finalizzati al progressivo miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, attraverso la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore (art. 5, comma 2, lett. c, del DDL), riconoscendo in tal modo il fondamentale ruolo svolto dai *caregiver* familiari per il conseguimento da parte dei soggetti fragili di adeguati livelli di vita e di inclusione sociale, senza discriminazioni di sorta (come richiesto dagli artt. 19, 23 e 28 della Convenzione ONU di New York).

A questo proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato si permette di evidenziare l'opportunità di prevedere nel Disegno di legge delega, in attuazione

proprio dei principi generali sanciti nella Convenzione di New York del rispetto per la dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, della libertà di compiere le proprie scelte e dell'indipendenza delle persone (Art. 3 della Convenzione), di strumenti di natura negoziale per la protezione degli adulti, affidando in tal modo al diretto interessato, finché sia in grado di autodeterminarsi, la scelta di attribuire ad uno o più fiduciari il potere di rappresentarlo e di gestire i propri interessi personali e/o patrimoniali per il tempo in cui egli non dovesse essere più capace.

Si tratta di strumenti già previsti in altri ordinamenti (Belgio, Francia, Germania e Spagna), ovviamente con differenze di disciplina, individuati come “mandati in previsione di futura incapacità” o, più correttamente, come “**mandati di protezione**”, caratterizzati dall'alternatività rispetto agli strumenti di protezione giudiziale. Infatti, negli ordinamenti che ammettono tali forme di protezione negoziale degli adulti privi di autonomia, l'intervento giudiziale assume un ruolo sostanzialmente sussidiario: il ricorso al giudice avviene solo se e nella misura in cui la protezione negoziale si riveli inadeguata alle esigenze della persona da proteggere oppure risulti, anche per ragioni sopravvenute, inoperante (ad esempio per il rifiuto di assumere l'incarico da parte del fiduciario e dei sostituti designati).

Si tratta quindi di introdurre nel nostro ordinamento il “**mandato di protezione**”, che, da un lato, non tema in alcun modo l'insorgere dell'incapacità del mandante (così superando gli incerti orientamenti giurisprudenziali sulla sorte della procura in caso di sopravvenuta incapacità naturale del mandante) e che, dall'altro, disciplini la volontà del mandante circa la gestione della propria persona e del proprio patrimonio.

Importanti valori quali la dignità personale, la privacy e la volontà diretta del soggetto risulterebbero soddisfatti e tutelati dall'introduzione di tale strumento, che permetterebbe anche di superare le criticità presenti nell'attuale sistema pubblicistico di amministrazione del patrimonio degli incapaci. La recente “riforma Cartabia”, con l'attribuzione ai notai di funzioni in materia di volontaria giurisdizione, potrà certamente ridurre in questo settore il carico di lavoro dei Tribunali, ma resta pur sempre presente, nel nostro ordinamento, la questione della necessaria “pubblicizzazione” delle vicende personali che riguardano soggetti non più in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi. Si tratta, in altre parole, di valorizzare il diritto della persona alla “libera autodeterminazione”, riconoscendo all'autonomia privata non solo il potere di pre-determinare il soggetto al quale affidare la cura dei propri interessi nel caso di sopravvenuta incapacità (come già possibile ai sensi dell'art. 408 cod. civ. per la designazione dell'amministratore di sostegno) ma anche di impartire al fiduciario nominato indicazioni vincolanti per la cura della persona del mandante e per l'amministrazione del suo patrimonio.

L'introduzione del “mandato di protezione” si porrebbe inoltre in piena attuazione anche dei principi sanciti dalla Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000

sulla protezione internazionale degli adulti (ancora non ratificata dall'Italia), collocando il nostro ordinamento nel solco del nuovo paradigma giuridico della disabilità (quello incentrato sulla affermazione della persona disabile come titolare di diritti fondamentali), dando nuova linfa allo spirito riformatore che aveva caratterizzato nel 2004 l'introduzione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

La disciplina del "mandato di protezione" dovrà infine regolamentare l'eventuale intervento dell'organo giurisdizionale, la decorrenza degli effetti del mandato e le modalità di accertamento dello stato di incapacità, la revoca del mandato, la previsione (eventuale) di un soggetto controllore, nonché ovviamente il contenuto del mandato medesimo, anche in relazione alla disciplina delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e più in generale in ragione dell'attribuzione di poteri e facoltà relativi non solo all'amministrazione del patrimonio ma anche alla cura della persona del mandante.

Da ultimo, il Consiglio Nazionale del Notariato - sulla base dell'esperienza diretta e quotidiana di tutti i notai italiani - evidenzia come le necessità prese in considerazione dal provvedimento e gli obiettivi che esso si prefigge riguardino in molti casi persone che, per ragioni anagrafiche, non rientrano nella definizione di "persona anziana". È auspicabile, quindi, che talune norme - quando il provvedimento in commento entrerà in vigore - possano essere applicate, grazie ad una apposita disposizione estensiva inserita nello stesso provvedimento, anche a favore di coloro che, pur appartenendo a diverse fasce di età, presentino le stesse esigenze delle "persone anziane" alle quali il disegno di legge è dedicato. Ci si riferisce, in particolare, all'introduzione del "mandato di protezione" e alla disciplina del ruolo giuridico dei "caregiver".

Nel ringraziare per l'attenzione, il Consiglio Nazionale del Notariato resta a disposizione per ogni ulteriore indicazione e contributo.